



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI

Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza

composta dai magistrati:

- | | |
|--|------------------|
| 1. dott.ssa Anna Carla Catalano | Presidente |
| 2. dott.ssa Rosa Bernardina Cristofano | Consigliere |
| 3. dott. Paolo Barletta | Consigliere rel. |

a seguito di trattazione scritta, riunita in camera di consiglio da remoto, ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 30.3.2023 la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 316/2021 R.G. lavoro, vertente

TRA

FORNERIA DE PALMO SRL, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Leopoldo Villani e Gennaro Di Somma, con i quali è elettivamente domiciliata in Gragnano (NA) alla via Nuova S. Leone n. 99

-appellante-

E

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – I.N.P.S., in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Tagliente, con cui è elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Regionale in Venezia, Santa Croce 929

-appellato-

FATTO E DIRITTO

Con atto depositato presso questa Corte il 2.2.2021 la Forneria De Palma s.r.l. ha proposto tempestivo appello avverso la sentenza n. 1690/2020 del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del Lavoro, emessa in data 10.12.2020, con la quale era stato rigettato il ricorso in opposizione proposto dalla predetta ricorrente in data 30.1.2019, tendente all'annullamento avverso l'avviso di addebito n. 371 2018 00149215 50 000, con cui veniva

intimato il pagamento della somma di € 33.325,76 a titolo di contributi previdenziali e somme aggiuntive per differenze contributive dovute in relazione alle denunce contributive presentate dalla società ricorrente nel periodo 06/2014-09/2017 (gestione “aziende con lavoratori dipendenti”), come da “dettaglio degli addebiti e degli importi dovuti” e “note di rettifica” presenti nell’atto impugnato.

La società appellante, con un unico motivo di doglianza, censura la ripartizione dell’onere probatorio in ordine al diritto a godere dei benefici in questione, non avendo l’Inps contestato la mancanza dei requisiti per i suddetti benefici.

Va premesso che l’avviso di addebito opposto ha ad oggetto il recupero di note di rettifica, per il venir meno delle agevolazioni contributive fruite dalla Forneria De Palmo ai sensi della L. 27.12.2006 n. 296, art. 1 co. 1175.

La controversia verte, pertanto, sulla mancata regolarizzazione di dette note di rettifica emesse dall’Inps per il periodo dal 06/2014 al 05/2015 e per quelle relative al periodo dal 10/2016 al 9/2017 (queste ultime scaturite dalla verifica delle agevolazioni prot. Inps 7846780 dell’8.9.2017 a seguito di Durc on line, dalle quali è emersa l’irregolarità contributiva nei confronti sia dell’Inps che dell’Inail).

Osserva il Collegio che il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell’agevolazione, per la fruizione del beneficio necessita - ai sensi dell’art. 1, comma 1175 l. n. 296/2006 - il possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. DURC).

Tale norma statuisce che "a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Le modalità di rilascio del DURC (che in questo caso è un c.d. Durc “interno”, valendo esso nell’ambito di un procedimento che riguarda lo stesso Inps) sono regolate, in forza del rinvio operato dal comma 1176 del medesimo art. 1, da un decreto ministeriale, che è il D.M. 30 gennaio 2015 (e il previgente D.M. 24 ottobre 2007).

Il D.M. prevede che, in presenza di irregolarità, l’ente previdenziale debba darne avviso all’interessato, invitandolo a regolarizzare la posizione entro quindici giorni, nel corso dei quali il termine per il rilascio del documento (o di un sostanziale nulla osta, nel caso di DURC interno) resta sospeso.

Tanto premesso, nella fattispecie è accaduto che la società opponente, ricevuta la segnalazione dell'irregolarità ostativa al rilascio del DURC, non si è attivata nel termine concesso per la regolarizzazione e non ha, quindi, avuto accesso ad alcuna sanatoria, sicché l'inosservanza conclamata degli obblighi inerenti alla regolarità contributiva, gravanti sul datore di lavoro, fonda pienamente la pretesa dell'Istituto di incassare le differenze contributive rispetto agli sgravi.

In definitiva tale normativa ha, quindi, condizionato la possibilità di usufruire degli sgravi contributivi al requisito ulteriore della regolarità contributiva, attestata attraverso il c.d. DURC interno.

La ratio della norma, secondo la Suprema Corte "è intesa ad assicurare la necessaria e costante regolarità contributiva, quale presupposto dell'applicazione degli sgravi" (cfr. Cass. n. 27107/2018), per cui l'assenza di regolarità contributiva in relazione alle note di rettifica relative ai periodi 06/2014-05/2015 e 10/2016-09/2017, costituisce, comunque, condizione ostativa alla fruizione del beneficio contributivo (cfr. produzione Inps di I° grado).

Trattasi all'evidenza di requisito ulteriore ed aggiuntivo rispetto a quelli previsti dalle singole discipline attributive di agevolazioni - quali ad esempio la legge n. 407/90 -, in difetto del quale opera la revoca degli sgravi e l'emissione delle conseguenti note di rettifica dei D.M. 10 presentati dal datore di lavoro.

Non si comprende pertanto la lagnanza circa il mancato accertamento dell'insussistenza dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui alla legge n. 407/90, dal momento che l'ente impositore non ha disconosciuto l'agevolazione, ma l'ha revocata a causa dei mancati e/o intempestivi pagamenti dei contributi mensili.

La Suprema Corte ha ritenuto infatti che la norma in esame condizioni indiscutibilmente il godimento degli sgravi alla regolarità e correntezza contributiva: "Dal punto di vista giuridico il sistema degli sgravi contributivi si ricostruisce nel senso che, oltre alle specifiche e singole fattispecie giustificative dell'agevolazione, la fruizione del beneficio necessita, ai sensi della L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 1175, del possesso del documento unico di regolarità contributiva (c.d. Durc)" e che è obbligo del datore di lavoro provvedere al regolare pagamento dei contributi, perdendo, in mancanza, le agevolazioni contributive, a prescindere dall'attivazione da parte dell'istituto della richiesta di regolarizzazione di cui al D.M. del 2007 (Cassazione civile sez. lav., 25/10/2018, n. 27107, cit.).

Per giurisprudenza costante, l'onere della prova circa la spettanza delle agevolazioni contributive (esoneri, riduzioni, ecc.) incombe sul soggetto che ne invoca l'applicazione e non già sull'ente impositore, in quanto trattasi di fatti impeditivi, modificativi o estintivi

dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 2697, secondo comma, del codice civile (ex multis, n. Cass. 16351/2007), il che vale anche per il requisito aggiuntivo introdotto dall'art. 1, comma 1175 sopra richiamato.

Nel caso in esame, non è in discussione l'esistenza ed il contenuto dell'obbligazione contributiva in capo alla società opponente, la quale ha infatti inviato le denunce mensili, ma il mancato versamento dei contributi previdenziali alle scadenze di legge, causa assorbente della revoca delle agevolazioni.

Nessun onere probatorio incombeva pertanto sull'ente impositore, essendo viceversa unicamente rilevante l'assenza di prova da parte della opponente in ordine alla sussistenza delle condizioni per fruire dei benefici in questione.

La sentenza impugnata va, pertanto, confermata, stante la legittimità dell'avviso di addebito opposto.

Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo il valore della lite e tenuto conto dell'attività svolta (studio, introduttiva, decisionale).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater D.P.R. 115/2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della società appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte così provvede:

rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;

condanna la società appellante al pagamento delle spese del grado in favore dell'INPS, che liquida in complessivi € 3.000,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettarie;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Napoli, 30.3.2023

Il consigliere estensore Magistrato Ausiliario

Il Presidente